



Copia Albo

COMUNE DI ALBANO DI LUCANIA
(Prov. di Potenza)

AREA NR1 AMMINISTRATIVA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N° 8 DEL 20/03/2024

N° 45 Reg. Generale

OGGETTO:- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA E DETERGENTI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B0E9F1A95A.

L'anno duemilaventiquattro il giorno venti del mese di marzo il Responsabile dell'AREA NR1 AMMINISTRATIVA FINANZIARIA Dott.Salvatore Rago, incaricato con Decreto Sindacale n.1 del 19 febbraio 2024, adotta la seguente Determinazione.

Premesso che risulta necessario provvedere all'acquisto di materiale di pulizia e detergenti necessari al mantenimento del decoro istituzionale dell'ente e assicurare la corretta pulizia degli ambienti di lavoro e dei luoghi a cui accede il personale dipendente dell'Ente e il pubblico;

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 06.12.2023, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2024-2026 con i relativi allegati;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 15.12.2023, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione per il Triennio 2024-2026;

Visti:

- l'art. 3, c. 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui gli Enti Locali godono, tra l'altro, di autonomia organizzativa nell'ambito dei propri statuti e regolamenti, potendo assumere ogni determinazione in merito ritenuta più opportuna al fine di assicurare l'attuazione dei principi di efficienza e di efficacia e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui gli Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dal TUEL, provvedono *"all'organizzazione e gestione del personale"*

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Albano di Lucania. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti";

- l'art. 2, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui *"Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici";*
- altresì l'art. 5, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, secondo cui *"Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art. 2 comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunti in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'art. 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti alla gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici";*

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della L. n. 488/1999 e art. 1, comma 449, L. n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di avvalersi di convenzioni CONSIP per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, L. n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della L. n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato D.L. n. 95/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della Legge n. 488/1999 e dell'art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto, ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

Dato atto che il servizio da conferire è di importo inferiore a 5.000 Euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006), come ribadito anche dall'art. 49 del D.Lgs. 36/2023;

Visti:

- l'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 il quale prevede: *"Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.*

6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”;

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023 il quale prevede: “Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

Evidenziato che:

- l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili, inoltre, nella necessità di espletare il servizio quanto prima e dalla necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023, considerato che l'operatore economico individuato ha sempre risposto in modo efficiente ed efficace alle medesime esigenze dell'Ente;

Constatato che, a seguito di una indagine esplorativa effettuata e finalizzata ad una comparazione dei valori di mercato, sono stati invitati, mediante lettera di invito a mezzo PEC, a presentare offerta n. 5 operatori economici come seguito identificati:

- FCS- FIRE CLEAN SYSTEM, Via Caduti di Nassiriya, 74- 75100 Matera (MT), P.IVA 01419030778;
- Ditta Civita Michelina, Corso Garibaldi - 85010 Albano di Lucania (PZ), P.IVA 01691720468;
- Minimarket di Molfese Michele, Via Provinciale – 85010 Albano di Lucania (PZ);
- T.c.p. Alimentari, Corso Matteotti – 85010 Albano di Lucania (PZ);
- CRAI di Benedetto Antonio Vico Asilo – 85010 Albano di Lucania (PZ);

Dato atto che il criterio di aggiudicazione era quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.;

Considerato che, dopo meticolosa verifica, è stata appurata la congruità del prezzo praticato dalla ditta CIVITA MICHELINA, Corso Garibaldi - 85010 Albano di Lucania (PZ) - P.IVA 01691720468 - di cui al preventivo prot. 0000412 del 30.01.2024) in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato, come di seguito evidenziato:

ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
AMMONIACA GIALLA TERS 1 L.	12	0,80	9,60
ACE LT. 3	12	2,40	28,80
CANDEGGINA GEL WC	12	2,00	24,00
VIAKAL SPRAY	12	3,15	37,80
MARSIGLIA SPRAY	12	2,60	31,20

ALCOL ETILICO 1 L.	12	2,50	30,00
SPUGNE GIALLE TUTTO FARE X 3	12	2,00	25,20
SPUGNE ARIX X 3	10	1,00	10,00
STRACCI IN MICROFIBRA	10	2,00	20,00
ROTOLONI DI CARTA BIBINE WOW	50	3,30	165,00
CARTA IGIENICA X 6 ROTLI	20	2,80	56,00
RICARICHE SAPONE LIQUIDO 2 L.	6	2,90	17,40
SCOPE	2	2,50	5,00
GUANTI LATTICE MIS. M X 100	4	5,00	20,00
TOTALE			480,00

Dato atto che il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

Dato atto di aver accertato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI oppure in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Ritenuto pertanto di affidare la fornitura al suddetto operatore economico per l'importo complessivo di € 480,00 di cui € 393,44 di imponibile ed € 86,56 di IVA;

Richiamato l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui, in caso di affidamento diretto, la determinazione a contrarre individua l'oggetto dell'affidamento, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico professionale;

Preso atto:

- del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
- della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC;
- dell'esito negativo della consultazione del Casellario delle imprese, gestito dall'ANAC;
- dell'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente in materia di affidamenti di servizi e forniture;

Ritenuto pertanto necessario acquisire in via autonoma il servizio in oggetto;

Precisato, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è il mantenimento del decoro dell'ente e assicurare la corretta pulizia degli ambienti di lavoro e dei luoghi a cui accede il personale dipendente dell'Ente e il pubblico;
- l'oggetto del contratto è materiali di pulizia e detergenti;
- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata o corrispondenza commerciale;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuta tale offerta completa e intuitiva, nonché strumento utile al fine che si intende perseguire e precedentemente dettagliato;

Accertato il possesso dei requisiti previsti dall'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Ritenuto di provvedere in merito;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste capitolo 130/82/7 del bilancio di previsione 2024-2026, esercizio finanziario 2024;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Visto il Codice Civile;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento sui controlli interni;

D E T E R M I N A

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di affidare**, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura di materiale di pulizia e detersivi, alla ditta CIVITA MICHELINA, Corso Garibaldi - 85010 Albano di Lucania (PZ) - P.IVA 01691720468 - in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato, come di seguito evidenziato:

ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
AMMONIACA GIALLA TERS 1 L.	12	0,80	9,60
ACE LT. 3	12	2,40	28,80
CANDEGGINA GEL WC	12	2,00	24,00
VIAKAL SPRAY	12	3,15	37,80
MARSIGLIA SPRAY	12	2,60	31,20
ALCOL ETILICO 1 L.	12	2,50	30,00
SPUGNE GIALLE TUTTO FARE X 3	12	2,00	25,20
SPUGNE ARIX X 3	10	1,00	10,00
STRACCI IN MICROFIBRA	10	2,00	20,00
ROTOLONI DI CARTA BIBINE WOW	50	3,30	165,00
CARTA IGIENICA X 6 ROTLI	20	2,80	56,00
RICARICHE SAPONE LIQUIDO 2 L.	6	2,90	17,40
SCOPE	2	2,50	5,00
GUANTI LATTICE MIS. M X 100	4	5,00	20,00
TOTALE			480,00

3. **di prendere e dare atto**, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dall'allegato schema di offerta commerciale disciplinante il rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico aggiudicatario del servizio oggetto d'appalto;
4. **di impegnare** ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 l'importo di Euro 480,00 IVA compresa al capitolo 130/82/2 del bilancio di previsione 2024-2026;
5. **di ordinare, liquidare e pagare**, a seguito dell'erogazione completa e a regola d'arte della fornitura e dopo l'emissione di regolare fattura da parte del fornitore, le somme di cui al punto n. 4);
6. **di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
7. **di confermare** l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
8. **di dare atto** del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26 della L. n. 488/1999 e all'art. 1, commi 449 e 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296;
9. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
10. **di dare atto** che il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. è il Dott. Salvatore Rago, dipendente di codesto Ente;
11. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
12. **di disporre** che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio online ai sensi del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 36/2023;
13. **di disporre**, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023;
14. **di disporre**, a norma dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura del presente affidamento.

Il Responsabile
AREA NR1 AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
F.to:Dott.Salvatore Rago

ESECUTIVITA'

La presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, Comma quarto, del D.Lgs.267 del 18/08/2000 è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €
B0E9F1A95A	2024	78	01021	130	82	2	480,00

Il Responsabile
AREA NR1 FINANZIARIA
F.to: Dott.Salvatore Rago

Albano di Lucania, Lì 20/03/2024

PUBBLICAZIONE

Reg. N.

La presente Determinazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio dell'Ente il 20/03/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 04/04/2024

Il Responsabile
F.to:Dott.Salvatore Rago

La presente determinazione è conforme all'originale

Il Responsabile
Dott.Salvatore Rago
